

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
(Del. C.P.: 60/93, 30/95, 28/98, 68/98, 66/99)
* * * * *

C A P O I°
Disposizioni generali

ART. 1
FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia di Enna, in attuazione dell'art.1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale n.48 dell'11/12/92 nonché delle LL.RR. n.21 del 29/4/85, n.10 del 12/1/93, n.4 dell'8/1/96, n.22 del 6/4/96, n. 39 del 16.10.97 e n. 21 del 2.9.98.

ART. 2
PRINCIPI

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti la Provincia conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia ed efficienza, correttezza amministrativa e trasparenza nelle procedure.

ART. 3
NORME APPLICABILI

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni ed alle rimanenti attività contrattuali, l'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alla normativa comunitaria, alle Leggi, allo Statuto nonché alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. La Provincia uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni ed agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività criminosa.

ART. 4
OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Provincia dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 5

DISCIPLINA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1, del presente regolamento, la deliberazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto, ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, mediante rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.
4. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

ART. 6

DELIBERAZIONE A CONTRARRE

1. In conformità all'art.56 della legge 8/6/1990 n.142, recepita dall'art.1 comma 1 lett. i) della Legge Reg.le n.48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione o le ragioni che ne sono alla base, in caso, di deroga al pubblico incanto.

2. Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione, nei limiti della loro compatibilità, anche nei casi di ricorso alla trattativa privata di competenza del legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art.12 - 1° comma- della L.R.8/1/96 n.4 come integrato con l'art.11 -1° comma- della L.R.6/4/96 n.22 e dell'art.8 della L.R. 16.10.1997, n. 39.

ART. 7

PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE A CONTRARRE - COMPETENZE

1. In conformità a quanto previsto dagli artt.65 e 66 dello statuto, i dirigenti di settore nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni a contrattare.
2. Il Segretario Generale propone la deliberazione dei contratti che rientrano nelle competenze dei dirigenti, qualora gli stessi, benché sollecitati per iscritto, non vi provvedano entro i termini assegnati.
3. L'adozione delle deliberazioni autorizzative dei pubblici incanti, di qualsiasi importo, è di competenza della Giunta Provinciale.
4. L'adozione delle deliberazioni autorizzative di altre forme di gara, ad eccezione del cottimo fiduciario, è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi della lett. m) dell'art.1 comma 1° lett. C) punto 6 della L.R.n.48/91, come sostituita con l'art.78 della L.R.n.10 del 12/1/93.
5. Resta salva la competenza del Presidente in materia di trattativa privata prevista e disciplinata dall'art.12 -comma 1- della L.R.8/1/96 n.4 come integrato dall'art.11 -comma 1- della L.R.6/4/96 n.22 e dall'art.8 L.R.16/10/97 n.39.-

ART. 8

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - VERBALE DI GARA

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa. Sono parimenti redatti, in forma pubblica amministrativa i contratti relativi alle vendite, permute, locazioni, atti di cessione conseguenti a procedure espropriative nonché a tutta la rimanente attività contrattuale salve le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina dei servizi economici.
2. I sopracitati contratti sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e sono stipulati dal dirigente responsabile di settore quale organo rappresentante l'amministrazione, secondo quanto stabilito nelle norme statutarie, dalla L.R.n.48/91 e dalla L.R. n. 23 del 1998.
3. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

ART. 9
NOTAIO IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE

1. Ferma restando la competenza del Segretario Generale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione, ricorrendone le condizioni, può avvalersi di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri.

ART. 10
STIPULAZIONE

1. Nella stipulazione dei contratti previsti all'art.8, il Servizio Contratti deve curare gli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto con la supervisione del dirigente di settore dandone informazione al Segretario Generale.

ART. 11
STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art.8, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato contraente e dal dirigente rappresentante l'Amministrazione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Tutti gli adempimenti relativi alla stipula vengono curati dal Servizio Contratti.

ART. 12
STIPULAZIONE PER MEZZO DI CORRISPONDENZA

1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.

ART. 13
REPERTORIAZIONE

1. I contratti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Servizio Contratti.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee e spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata.

3. Il repertorio é soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.
4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.
5. I contratti conclusi per scrittura privata non autenticata vanno registrati in caso d'uso.-

ART. 14
DISPOSIZIONI NOTARILI

1. I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

ART. 15
DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.
2. La riscossione dei diritti di segreteria é obbligatoria. L'ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.

ART. 16
SPESE DI STIPULAZIONE

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

ART. 17
IMPOSTA DI BOLLO

1. I contratti della Provincia sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

ART.18
NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. I rapporti contrattuali sono regolati:
 - a) dalle clausole del contratto stipulato
 - b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto
 - c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 19 CAUZIONE

1. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture e servizi deve prestarsi la cauzione definitiva nella misura che sarà determinata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.50 della L.R.12/1/93 n.10.
2. La cauzione deve essere costituita nelle forme previste dall'art.50 comma 2° della L.R.12/1/93 n.10.
3. Per partecipare agli appalti di lavori pubblici é richiesta la cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta. In caso di mancata stipula del contratto, alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza nonché la procedura in danno; inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata di ufficio dall'albo delle ditte di fiducia e non potrà partecipare a gare indette da questa Amministrazione.
4. Per partecipare agli appalti di beni e servizi di importo superiore a 50 milioni di lire é richiesta la cauzione provvisoria pari a un trentesimo dell'importo a base d'asta.
5. La cauzione, come previsto dalla legge 10/6/1982 n.348, potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa mediante fideiussione bancaria oppure mediante deposito in contanti presso la tesoreria provinciale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.
6. Lo svincolo e la restituzione sono disposti dal Presidente di gara con lo stesso verbale.-

ART. 20 TERMINE PER LA STIPULAZIONE

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario é facoltà dell'Amministrazione procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non provvede a stipulare il contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di messa in mora all'Amministrazione.
4. Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno, non può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione.

ART. 21
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.
2. Nei casi d'urgenza il Presidente, con apposita motivata disposizione, può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto, previa l'acquisizione preliminare dell'autocertificazione antimafia e del piano per la sicurezza nel cantiere, ove trattasi di lavori pubblici.

ART. 22
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.
2. Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 23
DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

ART. 24
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il privato contraente é tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 25
SUBAPPALTO

1. Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Provinciale, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice che intende avvalersi del subappaltatore e previo parere dell'Ing. Capo dell'U.T.P.
2. Ai sensi dell'art.46 della L.R.21/85, così come sostituito dall'art.47 della L.R.12/1/93 n.10, non é consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art.9 del D.Legs.19/12/91 n.406.

3. Non é, altresì, consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente per i quali l'impresa aggiudicataria si é qualificata per partecipare alla gara.
4. L'esecuzione delle opere o di lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.
2. In tal caso essa é tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa é tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
4. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 27 COLLAUDO

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia e secondo il capitolato.
2. Per le forniture di beni e servizi, aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Gli incarichi di collaudo e le relative competenze sono regolati dagli artt.7-8-9-10 e 26 della L.R.21/85 con le relative modifiche apportate dalla L.R.10/93.
4. I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto e sorvegliato i lavori.
5. Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le norme vigenti in materia.
6. Ai sensi dell'art.22 bis della L.R.21/85, inserito dall'art.25 della L.R.10/93, i privati professionisti che operano in qualità di collaudatori di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

7. Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione della Giunta Provinciale.
8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella G.U.R.S. a cura dell'Amministrazione Provinciale. A tal fine copia del provvedimento di nomina dovrà essere trasmesso al Dirigente del I° Settore che curerà l'adempimento.-

ART. 28 REVISIONE DEI PREZZI

1. Per quanto riguarda i lavori pubblici é esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi.
2. Quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano opportuno é consentito il ricorso al sistema del prezzo chiuso, ai sensi degli artt.44 e 45 della L.R.21/85 così come sostituiti dagli artt.56 e 57 della L.R. 10/93.
3. Parimenti non é ammessa la revisione dei prezzi per i contratti di forniture di beni o servizi ai sensi dell'art.70 della L.R.10/1/93 n.10.
4. Per tali contratti può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso nei casi e con le modalità di cui al citato art.70 della L.R.n.10/93.

ART. 29 NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
3. E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito regolare notifica ai sensi del precedente 1° comma.
4. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. Per le controversie nascenti é sempre competente il foro di Enna.

ART. 30
COMPUTO DEI TERMINI

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.
4. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
5. Quando l'ultimo giorno del termine cada domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 31
SERVIZIO CONTRATTI

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario Generale si avvale direttamente, ad ogni effetto, del Servizio Contratti.
2. Il Funzionario preposto al servizio contratti svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti per la stipulazione del contratto.
3. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al comma 2, il responsabile del servizio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento ed in conformità alle disposizioni impartite dal Segretario Generale, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
4. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più servizi, il responsabile del servizio contratti promuove, su indicazione del Segretario Generale, la riunione dei dirigenti interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

C A P O I I°

SCelta DEL CONTRAENTE

ART. 32

CRITERI PER LA SCelta DEL CONTRAENTE

1. I contratti di norma sono preceduti da apposite gare le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.
2. Nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento i contratti possono assumere la forma della trattativa privata o del cottimo fiduciario.
3. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

ART.32/BIS

ALBO FORNITORI

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia e per le forniture di beni e servizi che possono essere forniti da più ditte, da eseguire in economia o tramite il servizio economato oppure da affidare a trattativa privata o mediante licitazione privata, é istituito l'Albo dei fornitori, suddiviso per categorie di lavoro o merceologiche e per tipi di attività o servizi.
2. Nei termini stabiliti dall'avviso, da pubblicare per giorni 10 all'Albo dell'Ente Provincia e di tutti i Comuni della Provincia, possono chiedere l'iscrizione all'Albo le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione richiesta, da provare con il deposito del relativo certificato;
 - b) capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
 - d) assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale o fallimentare che incidono sull'espletamento della propria attività.
3. I requisiti di cui al comma precedente possono essere provati con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed in conformità al D.P.Rep. 20.10.1998, n. 403. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al controllo delle dichiarazioni sostitutive con la procedura prevista dall'art.11 dello stesso decreto presidenziale. Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio.
4. L'Albo é formato e aggiornato con cadenza biennale a cura del Dirigente del Settore 3° per quanto attiene la fornitura di beni e servizi, con propria determinazione. Per i lavori in economia si fa ricorso all'albo delle imprese di

fiducia istituito per l'esecuzione di lavori da eseguire mediante cottimo fiduciario.

5. La cancellazione o la mancata ammissione delle imprese deve essere motivata e comunicata agli interessati -a cura del Dirigente- entro i 10 giorni successivi all'adozione del provvedimento con lettera raccomandata.
6. L'Albo é tenuto dal responsabile del servizio a cui é affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e disponendo le eventuali cancellazioni d'ufficio per perdita dei requisiti o per inadempienza contrattuale anche prima della revisione.
7. Si prescinde dall'iscrizione all'Albo per forniture di beni e servizi prodotti in regime di privativa o servizi manutentivi di tali beni, tenuto conto della specificità e della esclusività delle prestazioni da rendere.-

ART. 33 REDAZIONE DEI BANDI, AVVISI E CAPITOLATI

1. I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

ART. 34 PUBBLICITA'

1. La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art.34 della L.R.21/85, così come sostituito dall'art.51 della L.R.10/93.

ART. 35 RILASCIO CAPITOLATI ED ELABORATI DI PROGETTI

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni della Provincia, Piazza Garibaldi, tutti i giorni durante le ore d'ufficio.
2. Gli interessati previo versamento dell'importo dei diritti di riproduzione a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia Regionale di Enna possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre 10gg. prima della data di celebrazione della gara e l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 4gg. dalla richiesta.

ART. 36
PUBBLICO INCANTO - BANDO DI GARA

1. Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'Ente rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, ed è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
2. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
3. Il bando di gara è redatto dagli uffici competenti del Settore interessato, in conformità a schemi di bando – tipo predisposti dagli organi statali o regionali in relazione alla rispettiva competenza.
4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
5. Il bando di gara è firmato dal Dirigente del settore di competenza.

ART. 37
METODI DI AGGIUDICAZIONE

A) LAVORI PUBBLICI

1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara si provvede all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso – qualunque sia l'importo dell'appalto – in conformità alle disposizioni contenute nell'art.1 della L.R. 2/9/1998, n.21.-
2. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori pubblici mediante trattativa privata, senza bando di gara, si applica il criterio del massimo ribasso rispetto al prezzo base, previamente stabilito, in conformità alla disposizione dell'art.14 –co.4- della L.R. 8/1/96, n.4, come sostituito con l'art.1 –co.9- della L.R. 2/9/98, n.21, che richiama l'art.1 lett. a) –co.1- della legge 2/2/73, n.14, che rinvia all'art.73 –lett. c)- del R.D. 23/5/1924, n.827.-
3. La verifica della validità delle offerte, ai fini delle esclusioni di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art.1 della L.R. 2/9/98, n.21, nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU. Negli altri casi si applica la normativa statale di adeguamento alle norme comunitarie in materia.-

B) FORNITURA DI BENI

- a) L'affidamento mediante pubblico incanto, per le gare relative ad appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione il cui valore di stima, esclusa IVA, sia uguale o superiore a 130 mila ECU, va effettuato ai sensi dell'art.9 comma 1° del D.L.vo 24/7/92 n.358 modificato con D.L.vo 20/10/98, n.402.-

La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle ritenute anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.19 del D.L.vo 24/7/92 n.358 sostituito dall'art.16 del D.L.vo 20/10/98, n.402.

Nel caso in cui l'aggiudicazione venga effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi trova applicazione l'art.67 della L.R.12/1/93 n.10 come modificato con l'art.19 della L.R.n.22/96.-

- b) Per gli appalti di forniture di beni d'importo inferiore a 130 mila ECU, IVA esclusa, trova applicazione l'art. 65, comma 6 della L.R. 12/1/93, n.10 nonché l'art.12 della L.R. n.4/96 come modificato con L.R. n.22/96.-
L'anomalia delle offerte va condotta automaticamente applicando il criterio previsto dall'art.68 della L.R.12/1/93 n.10 e, limitatamente all'aggiudicazione a mezzo cottimo fiduciario o trattativa privata, il criterio previsto dall'art.1 -co.9- della L.R. 2/9/98, n.21.-

C) FORNITURA DI SERVIZI

Per gli appalti di fornitura di servizi si applicano le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n.157 e n.158 del 17/3/95.-

Per gli appalti di importo inferiore a 200 mila ECU, stimate al netto di I.V.A., il ricorso alla trattativa privata é consentito nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.-

ART. 38 TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dal D.L.vo 406/91, che decorrono dalla data di invio del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE, in mancanza, dalla data dell'invio alla G.U.R.S. e in caso di sola pubblicazione all'Albo da quest'ultima data. I termini possono essere ridotti quando l'Amministrazione ha pubblicato l'avviso di preinformazione per tutti gli appalti aventi o meno rilevanza comunitaria. Per questi ultimi la comunicazione di preinformazione dopo l'approvazione del progetto deve essere affissa almeno all'Albo Pretorio per 15 giorni.-
2. Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni o servizi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti, rispettivamente, dal D.L.vo 358/92 e successive modifiche e dal D.L.vo n.157/95; per gli importi inferiori si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o servizi si applica il termine di 15 giorni previsto dall'art.64 del R.D.23 Maggio 1924, n.827, ridotto in caso di urgenza e per importi inferiori a £.80.000.000 a non meno di 7 giorni con espressa motivazione inserita nella delibera a contrattare e decorrente in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando;

- b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dall'invio delle lettere di invito con raccomandata;
- c) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a 7 giorni dall'invio della richiesta.-
3. Il computo dei termini é fatto a giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale; se il giorno finale é festivo o di chiusura degli uffici provinciali il termine scade il giorno successivo. Quando é stata fissata un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno finale.-
4. Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture di beni e di servizi si applica l'art.40 della L.R.21/85 e, pertanto, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo della Provincia, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara.-

ART. 39 LICITAZIONE PRIVATA

1. La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'Ente, é ammessa solo per gli appalti di forniture di beni e servizi nei seguenti casi:
- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte;
 - quando trattasi di servizi che per la loro particolarità o delicatezza debbono essere espletati da ditte di fiducia o, limitatamente al servizio di Tesoreria, da Istituti bancari operanti nella città di Enna.-

ART. 40 BANDO DI GARA

1. Il bando di gara per le licitazioni private relative a forniture é redatto dagli uffici competenti sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità allo schema di bando - tipo.
2. Il bando di gara é firmato dal Dirigente del settore competente.
3. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara é effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

ART. 41
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni richieste dal bando di gara, rese nelle forme prescritte dalla normativa vigente.
3. La domanda con relativi allegati deve essere spedita entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di gara.
4. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione é perentorio ed é ad esclusivo rischio del mittente.

ART. 42
AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

1. La prequalificazione delle imprese da invitare alle licitazioni é effettuata dal Dirigente del Settore interessato che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Per le ditte da ammettere e da escludere dalla gara viene predisposta apposita proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Provinciale.
4. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal dirigente del Settore interessato al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro 10 giorni dalla esecutività della deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

ART. 43
TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
(soppresso - la materia é disciplinata dall'art.38)

ART. 44
ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

1. Le associazioni temporanee d'impresе ed i raggruppamenti temporanei d'impresе, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:
 - a) l'impresа non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di impresе oppure in più riunioni o raggruppamenti;
 - b) é consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di impresе o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria, fatto obbligo all'Amministrazione di darne espressa comunicazione;
 - c) le norme che consentono ai costruttori di potere assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche all'associazione temporanea di impresе. La somma degli importi per i quali ciascuna impresа riunita é iscritta, deve, comunque, almeno eguagliare l'importo a base d'asta.-

ART. 45
OFFERTA

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione, ad eccezione delle offerte relative all'affidamento di lavori a misura, nel qual caso sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere.
4. L'offerta é segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale.

ART. 46
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
DIVIETO DI REVOCA O DI RITIRO

1. Le modalità per l'invio delle offerte, la documentazione da presentare a corredo delle stesse sono contenute nell'apposito bando di gara.
2. E' fatto divieto di revoca o di ritiro dell'offerta e, pertanto, l'impresa o la ditta rimane definitivamente obbligata all'atto della sua presentazione.

ART. 47
METODI DI AGGIUDICAZIONE
(soppresso - la materia é disciplinata dall'art.37)

ART. 48
PRESIDENZA ED ASSISTENZA ALLE GARE

1. Le Commissioni di gara per l'asta pubblica e per la licitazione privata sono presiedute dal Dirigente responsabile del Settore; nei casi di sua assenza o impedimento il Presidente della Provincia designa altro dirigente, ove possibile, tra quelli impegnati nei settori di attività affini. Assiste quale segretario il dipendente più alto in grado del gruppo di lavoro interessato all'appalto, designato dal Presidente di seggio, che comunque non può rivestire la qualifica inferiore alla settima.
Assistono come testimoni due dipendenti dell'Ente.-

ART. 49
ESAME DELLE OFFERTE

1. All'esame delle offerte si procede con le seguenti modalità:

A) GARE DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Nei procedimenti di aggiudicazione in materia di lavori pubblici, si applicano le disposizioni contenute nell'art.1 della L.R. 2.9.1998, n. 21 ed, in quanto compatibili, quelle previste nella successiva lettera "B" del presente articolo

B) GARE DI APPALTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

2. Il presidente di gara prima di procedere all'apertura dei plichi constata se gli stessi sono pervenuti entro il termine di scadenza prescritto, nonché la loro integrità e regolarità.
Procede, quindi, all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti a corredo dell'offerta, relativamente ai plichi ritenuti regolari.
3. L'esclusione dalla gara di una impresa per omissione, incompletezza o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito o bando é preordinata a garantire ed a tutelare la Provincia Regionale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara o del bando di gara

disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la commissione di gara é tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal presidente ai presenti.

4. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constatare a verbale.
5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al dirigente o al funzionario del Servizio Contratti per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Delle offerte ammesse il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nelle stesse proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito o bando, determina l'impresa vincitrice della gara.
7. Di tutte le operazioni effettuate verrà steso apposito verbale.

ART. 50 AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione viene effettuata anche nell'ipotesi in cui vi sia un'unica offerta valida, qualora la medesima sia ritenuta congrua.
2. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'impresa concorrente é vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
3. La mancata aggiudicazione per cause imputabili all'impresa vincitrice della gara determina il diritto dell'Amministrazione alla richiesta del risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione.

ART. 51 COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO

1. Il dirigente o funzionario del servizio contratti comunica, entro dieci giorni dalla gara, con raccomandata A.R., l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve comprovare, entro 10 giorni dalla ricezione, il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica, economica e finanziaria previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 406 del 1991.

3. Nel caso in cui tale prova non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo ogni possibile sanzione nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente nella presentazione dei documenti.

ART. 52 PUBBLICITA'

1. Prima di stipulare il contratto la Provincia procede nei casi e con le modalità di cui alla legge 19/3/90 n.55, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e/o partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

ART. 53 NORME INDEROGABILI

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

ART. 54 APPALTO-CONCORSO

1. Quando é opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pubbliche, sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre é necessario, per la specifica natura dell'opera o del prodotto o del servizio, rispettare un equilibrio fra valore del contratto e costi di gestione, l'Ente può procedere tramite appalto-concorso.
2. Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, si applica l'articolo 37 della L.R.21/85 e successive modifiche e integrazioni; per le forniture di beni e di servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie e per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dall'art.67 della L.R.10/93.
3. Il metodo é quello delle offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, salve le disposizioni comunitarie.
4. Le fasi del procedimento sono le seguenti:
 - a) deliberazione a contrarre che, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e approva il relativo avviso;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara, di norma approvato con la deliberazione a contrattare;

- c) preselezione delle ditte da invitare e diramazione degli inviti;
 - d) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 38;
 - e) nomina della Commissione;
 - f) insediamento della Commissione, esame delle offerte presentate nei termini e nei modi previsti dal bando e formulazione della graduatoria secondo l'ordine di merito;
 - g) aggiudicazione da parte della Giunta;
 - h) comunicazione all'interessato, come previsto dall'art.51.
5. Qualora la Commissione ritenga che nessuno dei progetti o delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti deve esporre, nel relativo verbale e dettagliatamente, le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

ART. 55

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. La Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso é nominata e composta con le modalità di cui all'art.37 della L.R.29/4/85 n.21, così come sostituito dall'art.41 della L.R.12/1/93 n.10 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 56

NORME APPLICABILI ALL'APPALTO-CONCORSO

1. All'appalto concorso si applicano le modalità previste per la licitazione privata contenute nel presente regolamento in quanto compatibili.

ART. 57

TRATTATIVA PRIVATA

1. Il ricorso alla trattativa privata é consentito nei seguenti casi:

A) Lavori pubblici

- 1) Previa gara informale, con inviti estesi -a pena di nullità- ad almeno cinque imprese, quando l'importo complessivo dei lavori non sia superiore a 50.000.000 e sia accertata l'urgenza e la necessità di accelerare la procedura di appalto per opere non programmabili.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale dispone il ricorso alla trattativa privata, previo parere del Segretario Generale e del Dirigente del Settore competente.

- 2) Previa gara informale per l'affidamento di lavori di importo non superiore a 100.000 ECU, osservando la procedura prevista dal successivo art.58 del presente regolamento e sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art.41 del R.D.23/5/1924, n.827 e successive modifiche ed integrazioni ovvero ne siano evidenti la necessità o la convenienza.
In quest'ultimo caso la Giunta provinciale é autorizzata a contrattare ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera e), punto 6 della L.R.n.48/91 come modificato con l'art.78 della L.R.n.10/93 e dall'art.61 della L.R.n.25/93.
- 3) Previa autorizzazione consiliare per l'affidamento di lavori di importo superiore a quello di cui al p. A2 e nella osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia salva l'applicazione del D.L.vo 19/12/91, n.406 e successive modifiche per i lavori di importo superiore alla soglia di valore comunitario.

B) Fornitura di beni

- 1) Previa gara informale, con inviti estesi -a pena di nullità- ad almeno cinque ditte quando l'importo complessivo dei beni non sia superiore a 50 milioni e sia accertata l'urgenza e la necessità di accelerare la procedura di appalto per forniture non programmabili.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale dispone il ricorso alla trattativa privata, previo parere del Segretario Generale e del Dirigente del Settore competente.
- 2) Previa gara informale per le forniture di importo non superiore a 100.000 E.C.U. nell'osservanza della procedura prevista dal successivo art.58 del presente regolamento e sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art.41 del R.D.23/5/1924, n.827 ovvero ne siano evidenti la necessità e la convenienza. In tal caso la G.P. é autorizzata a contrattare ai sensi dell'art.78 della L.R.n.10/93 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Previa autorizzazione del Consiglio Provinciale per la fornitura di beni il cui valore sia superiore a 100.000 e inferiore a 130.000 ECU, nei casi previsti dall'art.41 del R.D.23/5/1924 n.827 ovvero allorché ne sia evidente la necessità o la convenienza.
- 4) Per le forniture uguali o superiori a 130.000 ECU si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9 - commi 3 e 4 - del D.L.vo n.358/1992, come modificato dal decreto legislativo del 20.10.1998 n. 402, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 65 della L.R. n. 10 del 1993. In tal caso, la Giunta adotta la deliberazione a contrattare previa autorizzazione del Consiglio.

C) Fornitura di servizi

- 1) Previa gara informale, con inviti estesi -a pena di nullità- ad almeno cinque ditte quando l'importo complessivo del servizio non sia superiore a 50.000.000 e sia accertata l'urgenza e la necessità di accelerare la procedura di appalto di servizi non programmabili.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale dispone il ricorso alla trattativa privata, previo parere del Segretario Generale e del Dirigente del Settore competente.

- 2) Per l'acquisizione di servizi di importo inferiore a 200.000 ECU osservando la procedura prevista dal successivo art.58, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art.41 del R.D.23/5/1924, n.827. In tal caso la Giunta è autorizzata a contrattare, ai sensi dell'art.78 della L.R. n.10 del 1993 e successive modifiche.
 - 3) Per gli importi uguali o superiori a 200.000 ECU si applicano le disposizioni contenute nei D.Leg.vi n.157 e n.158 del 17/3/1995 e nella direttiva comunitaria n. 9752 del 13.10.1997.
2. Il rinvio alle disposizioni normative contenute nel precedente comma ha valore dinamico.
 3. Nel corso dello stesso anno solare non possono essere affidati alla medesima impresa lavori o forniture per importi complessivi superiori a £.50.000.000 se il precedente appalto è stato attribuito ai sensi delle disposizioni di cui alle superiori lettere A1-B1 e C1 e a 100.000 ECU se il precedente appalto è stato attribuito ai sensi delle lettere A2-B2.-
 4. La Giunta provinciale è, inoltre, autorizzata ai sensi dell'articolo 78 della L.R. n. 1 del 1993 e successive modifiche a procedere mediante trattativa privata, ferma restando la procedura di cui al successivo articolo 58, nei seguenti casi:
 - a) lavori di manutenzione di importo non superiore a £.30.000.000, concernenti strade, beni immobili e relativi impianti, attrezzature e pertinenze di proprietà dell'Amministrazione o per i quali l'Amministrazione stessa ha titolo legale per intervenire;
 - b) acquisto, manutenzione e riparazione di macchine, attrezzature e beni mobili di proprietà dell'Amministrazione il cui importo non sia superiore a £.20.000.000;
 - c) acquisizione di servizi, beni e forniture per uffici e scuole il cui importo non superi £.25.000.000;
 - d) spese per convegni, mostre, fiere, mercati, feste nazionali, solennità civili e occasioni di rappresentanza il cui importo non sia superiore a £.10.000.000;
 - e) acquisizione di servizi per noli, trasporti, facchinaggio, installazioni mobili, pulizia, disinfestazione e disinfezione dei locali aventi carattere straordinario ed occasionale il cui importo non sia superiore a £.20.000.000;
 - f) fornitura di libri, pubblicazioni, stampe, periodici e loro rilegatura il cui importo non sia superiore a £.20.000.000;

- g) acquisizione servizi per pubblicità di atti o attività dell'Amministrazione su Gazzette Ufficiali, quotidiani, periodici, riviste e simili il cui importo non sia superiore a £.35.000.000.-

ART. 57/BIS REGISTRO DITTE AFFIDATARIE

Per l'osservanza delle limitazioni previste dal comma 3° dell'art.12 della L.R.8/1/96 n.4, è istituito presso l'Ente un apposito registro delle ditte affidatarie di lavori o forniture di beni e servizi in applicazione del presente regolamento. Il registro deve contenere la denominazione delle ditte affidatarie, l'oggetto, l'importo contrattuale e la data di affidamento.-

Il registro é tenuto e aggiornato dal responsabile dell'Ufficio Contratti al quale saranno inviati da parte dei responsabili dei servizi tutti gli atti compiuti.-

L'Ufficio Contratti é tenuto a rilasciare attestazioni sugli elementi in esso contenuti, a richiesta dei vari dirigenti.-

ART. 58 PROCEDURA E CRITERI D'AGGIUDICAZIONE PER LA TRATTATIVA PRIVATA

1. Il ricorso alla trattativa privata, salvi i casi previsti dal precedente articolo 57 sub A1 - B1 e C1, già disciplinati, é preceduto da esperimento di gara informale con invito da estendere ad un congruo numero di soggetti e comunque non inferiore a n.5, ove possibile, in relazione al valore del contratto ed al numero di ditte operanti sul mercato.
2. Il termine per la presentazione delle offerte - in busta chiusa e sigillata - é fissato in relazione all'urgenza del contratto a giudizio insindacabile dell'organo competente. Tale termine, comunque, non può essere inferiore a gg.7.
Le offerte devono pervenire entro l'ora fissata per l'apertura delle stesse e devono essere recapitate con qualsiasi mezzo, anche a mano. Le offerte pervenute saranno esaminate in seduta pubblica dal Dirigente competente. Alle operazioni di gara potranno presenziare i titolari ed i legali rappresentanti delle ditte che hanno presentato l'offerta. Di tale possibilità devono essere informate le ditte invitate, nella stessa lettera di invito.
3. Per l'aggiudicazione del contratto si applica il criterio del prezzo più basso in conformità alle norme contenute nell'art.14 della L.R.8/1/96, n.4 come modificato dall'art.1 della L.R.6/4/96 n.22, e nell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2.9.1998.
4. Si prescinde da ogni forma di gara per le manifestazioni artistiche, culturali, di spettacolo, nonché per gli incarichi di assistenza legale e professionale ed allorquando trattasi di forniture di beni e di servizi gestiti in regime di monopolio o di esclusiva o servizi manutentivi di tali beni, tenuto conto della specificità e dell'esclusività delle prestazioni da rendere.

5. Delle operazioni di aggiudicazione é redatto apposito verbale, non soggetto ad approvazione alcuna, a cura del Dirigente assistito da un funzionario di sua scelta.
6. Al verbale di gara, segue la stipulazione del contratto che va registrato nei termini di legge.
7. Avverso l'aggiudicazione della gara informale chiunque vi abbia interesse ha diritto di produrre reclamo al Presidente della Provincia, entro il termine perentorio di 5 giorni, indicandone la ragione. Sul reclamo, decide - in autotutela - la Giunta provinciale con formale deliberazione e previa istruttoria del reclamo a cura del settore competente.-

ART. 59 LAVORI D'URGENZA

Gli interventi d'urgenza di cui all'art.69 del R.D. 25/5/1895, n.350 sono affidati mediante cottimo fiduciario sino al limite di importo di £.250.000.000 previo interpello, ove possibile, di almeno cinque imprese iscritte all'albo delle ditte di fiducia dell'amministrazione.

L'affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.

Agli affidamenti di lavori d'urgenza si applica l'obbligo di pubblicità informativa prevista dall'art.34 ter della L.R. n.21/85

ART. 59/BIS LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Quando ricorrano circostanze di somma urgenza nelle quali l'esecuzione dei lavori si impone come necessaria ed immediata al fine di scongiurare una situazione di pericolo attuale o imminente, il dipendente del settore tecnico competente, che per primo sarà arrivato sul posto, provvede alla compilazione di un verbale di accertamento da trasmettere - senza indugio - al Dirigente del settore.
2. Il Dirigente del settore dispone l'immediata esecuzione dei lavori affidandoli ad una impresa ritenuta idonea per la natura dell'intervento ed iscritta all'Albo delle ditte di fiducia dell'Amministrazione.
3. Entro il termine di dieci giorni dall'accertamento di cui al precedente 1° comma, il Dirigente provvede a trasmettere al Presidente della Provincia il processo verbale nonché una perizia giustificativa dei lavori e della spesa.
4. La Giunta Provinciale provvede a regolarizzare con formale delibera l'impegno di spesa entro i trenta giorni successivi alla ordinazione dei lavori, nei limiti della perizia giustificativa il cui importo non può essere superiore a £.250.000.000.
L'eventuale affidamento di ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle procedure ordinarie.

5. La data utile per la regolarizzazione della spesa non potrà, comunque, eccedere il 31 Dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia scaduto il termine di trenta giorni dall'ordinazione.
6. Agli affidamenti di lavori di somma urgenza si applica l'obbligo di pubblicità informativa, previsto dall'art.34 ter della L.R.n.21/85.-
7. E' fatto obbligo al Dirigente del Settore Tecnico d'accertare, preliminarmente all'ordinazione dei lavori di cui al 2° comma, la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare, anche tramite variazioni del bilancio medesimo, la spesa da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione anche sommaria di detto accertamento, dovrà esserne data motivazione nella relazione di cui al comma 2°.

ART. 59/TER CONTRATTI IN ECONOMIA

1. I contratti in economia, occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi provinciali, attengono a negozi di limitati valori economici e di pronta esecuzione; pertanto sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali disciplinati dal presente regolamento.
2. Le modalità di conclusione dei contratti in economia, la forma degli stessi, l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese, la competenza all'adozione degli atti a rilevanza esterna e delle deliberazioni, la responsabilità, i controlli e quant'altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, sono disciplinati in apposito regolamento.

ART. 60 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto concerne appalti relativi a LL.PP. le norme contenute negli artt.38 e seguenti avranno applicazione sino al termine previsto nel comma 2° dell'art.77 della L.R.12/1/93 n.10 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Scaduto detto termine ed entrate in funzione le Sezioni Provinciali dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti per l'adempimento dei compiti ad esse demandati, si procederà agli adempimenti previsti negli artt.8-9-11 e seguenti del Capo I della L.R.10/93 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto concerne l'applicazione della normativa contenuta nell'art.11 della L.R.10/93, i verbali di aggiudicazione, trasmessi all'Ente dalla Sezione Provinciale dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti, verranno esaminati entro 8gg. dal ricevimento dal Dirigente competente per materia e trasmessi immediatamente, attraverso la Segreteria Generale, con una proposta di deliberazione per l'approvazione o non approvazione, in quest'ultimo caso motivata dalle violazioni di legge riscontrate nella procedura di aggiudicazione, ai sensi del comma 4° dell'art.11 della L.R.10/93.

ART. 61
NORME DI RINVIO

1. Per quanto concerne il cottimo fiduciario si applica l'articolo 38 della L.R.29/4/85 n.21, così come modificato ed integrato dall'art.42 della L.R.12/1/93 n.10. Trovano, altresì, applicazione le norme previste in materia, dalle LL.RR.n.18/94, n.4/96 e n.22/96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto riguarda la concessione di costruzione e gestione si applica l'art.42 della L.R.29/4/85 n.21, così come sostituito dall'art.45 della L.R.12/1/93 n.10, nonché le disposizioni contenute nelle LL.RR.n.4/96 e n.22/96.
3. Comma abrogato.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia ancorché non espressamente richiamate.-

ART. 61/BIS
NORMA TRANSITORIA

Nelle more dell'istituzione dell'Albo fornitori, le ditte saranno scelte utilizzando i mezzi e forme pubblicitarie di comune accesso (ricerca presso gli enti competenti, consultazioni elenchi ufficiali, ecc.).-

ART. 62
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine finale di ripubblicazione per 15 giorni consecutivi dopo il favorevole riscontro di legittimità da parte della sezione centrale del CO.RE.CO.-

I N D I C E

C A P O I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag. 2
Art. 2 - Principi	pag. 2
Art. 3 - Norme Applicabili	pag. 2
Art. 4 - Osservanza dei contratti di lavoro	pag. 2
Art. 5 - Disciplina del contenuto dei contratti	pag. 3
Art. 6 - Deliberazione a contrarre	pag. 4
Art. 7 - Proposta della deliberazione a contrarre- Competenze	pag. 4
Art. 8 - Forma pubblica Amministrativa - Verbale di gara	pag. 4
Art. 9 - Notaio in funzione di ufficiale rogante	pag. 5
Art.10 - Stipulazione	pag. 5
Art.11 - Stipulazione a mezzo di scrittura privata	pag. 5
Art.12 - Stipulazione per mezzo di corrispondenza	pag. 5
Art.13 - Repertoriazione	pag. 6
Art.14 - Disposizioni notarili	pag. 6
Art.15 - Diritti di Segreteria	pag. 6
Art.16 - Spese di stipulazione	pag. 6
Art.17 - Imposta di bollo	pag. 7
Art.18 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale	pag. 7
Art.19 - Cauzione	pag. 7
Art.20 - Termine per la stipulazione	pag. 8
Art.21 - Esecuzione del contratto	pag. 8
Art.22 - Pagamento del corrispettivo	pag. 8
Art.23 - Divieto di rinnovazione tacita	pag. 8
Art.24 - Divieto di cessione del contratto	pag. 8
Art.25 - Subappalto	pag. 9
Art.26 - Risoluzione del contratto	pag. 9
Art.27 - Collaudo	pag. 9
Art.28 - Revisione dei prezzi	pag.10
Art.29 - Notificazioni e comunicazioni	pag.10
Art.30 - Computo dei termini	pag.11
Art.31 - Servizio Contratti	pag.11

C A P O I I° - SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.32 - Criteri per la scelta del contraente	pag.12
Art.32bis - Albo Fornitori	pag.12
Art.33 - Redazione dei bandi, avvisi e capitolati	pag.13
Art.34 - Pubblicità	pag.13
Art.35 - Rilascio Capitolati ed elaborati dei progetti	pag.13
Art.36 - Pubblico incanto - Bando di gara	pag.14
Art.37 - Metodi di aggiudicazione	pag.14
Art.38 - Termini e modalità per la presentazione dell'offerta	pag.15

Art.39	- Licitazione privata	pag.16
Art.40	- Bando di gara	pag.16
Art.41	- Domande di partecipazione	pag.16
Art.42	- Ammissioni ed esclusioni	pag.17
Art.43	- Termini e modalità per la presentazione dell'offerta.	pag.17
Art.44	- Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese	pag.17
Art.45	- Offerta	pag.18
Art.46	- Modalità per la presentazione della offerta. Divieto di revoca o di ritiro	pag.18
Art.47	- Metodi di aggiudicazione.	pag.18
Art.48	- Presidenza ed assistenza alle gare	pag.19
Art.49	- Esame delle offerte	pag.19
Art.50	- Aggiudicazione	pag.20
Art.51	- Comunicazione all'aggiudicatario	pag.20
Art.52	- Pubblicità	pag.20
Art.53	- Norme inderogabili	pag.21
Art.54	- Appalto-concorso	pag.21
Art.55	- Commissione per la valutazione dei progetti	pag.22
Art.56	- Norme applicabili all'appalto-concorso	pag.22
Art.57	- Trattativa privata	pag.22
Art.57/bis	- Registro Ditte affidatarie	pag.24
Art.58	- Procedura e criteri d'aggiudicazione per la trattativa privata	pag.25
Art.59	- Lavori d'urgenza	pag.26
Art.59/bis	- Lavori di somma urgenza	pag.26
Art.59/ter	- Contratti in economia	pag.27
Art.60	- Disposizioni finali	pag.27
Art.61	- Norme di rinvio	pag.27
Art.61/bis	- Norma transitoria	pag.28
Art.62	- Entrata in vigore	pag.28